



COMUNE DI PIACENZA

***REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL' I.S.E.E. CON
RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI DI
NATURA SOCIALE, SOCIO-SANITARIA,
EDUCATIVA E SCOLASTICA***



Indice generale

Art. 1 – Obiettivi.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Ambito di Applicazione.....	4
Art. 4 – Accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate.....	4
Art. 5 – Definizione del nucleo familiare.....	5
Art. 6 – Accertamento dello stato di abbandono/estraneità.....	7
Art. 7 – Termini di presentazione dell’Attestazione ISEE.....	7
Art. 8 – Assenza o difformità della Dichiarazione sostitutiva unica.....	8
Art. 9 – Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche.....	9
Art. 10 – ISEE corrente.....	10
Art. 11 - Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 12 – Entrata in vigore.....	10

Art. 1 – Obiettivi

Il presente regolamento disciplina l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, socio-sanitarie, educative e scolastiche agevolate erogate dal Comune di Piacenza secondo le modalità introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito DPCM 159/13) "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

L'obiettivo che il Comune di Piacenza persegue è rappresentato dall'utilizzo trasparente delle risorse pubbliche nel rispetto dei principi di equità, uniformità e parità di trattamento dei richiedenti.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- **ISEE:** l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
- **Patrimonio mobiliare:** i beni di cui all'art. 5, comma 4, del DPCM 159/13;
- **Nucleo familiare:** il nucleo definito dall'art. 3 del DPCM 159/13;
- **DSU - Dichiarazione sostituitiva unica:** la dichiarazione di cui all'art. 10 del DPCM 159/13, così come approvata dal Decreto del Ministero del Lavoro del 7/11/2014 e ss. ii. mm.;
- **Prestazioni sociali:** ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'insieme delle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- **Prestazioni sociali agevolate:** prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che siano in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni destinate alla generalità dei cittadini, che possono essere erogate a tariffe agevolate a coloro che risultano in possesso di particolari requisiti di natura economica, sulla base di criteri definiti da norme o regolamenti;
- **Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria:** prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, rivolte a persone con disabilità e limitazioni della propria autonomia, nonché interventi a favore di tali soggetti, finalizzati:

- al sostegno e all'aiuto domestico e familiare, preordinati a favorire l'autonomia e la permanenza al proprio domicilio;
- all'ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi residenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie e funzionali alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- **Prestazioni agevolate rivolte a minorenni:** prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- **Richiedente:** il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- **Beneficiario:** il soggetto al quale la prestazione sociale agevolata è direttamente rivolta;
- **Dichiarante:** il soggetto richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente che sottoscriva la DSU;
- **Ente erogatore:** ente competente alla disciplina/gestione dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- **Servizio:** Servizio "Servizi Sociali" del Comune di Piacenza.

Art. 3 – Ambito di Applicazione

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle prestazioni agevolate sociali, educative (nidi d'infanzia) e scolastiche (ristorazione e trasporto), socio-sanitarie erogate dal Servizio Sociale e dai Servizi Educativi, rinviando ai regolamenti di settore – integrativi della presente disciplina ove non contrastanti – per particolari modalità di funzionamento.

Le prestazioni sociali agevolate possono essere generiche, di natura socio-sanitaria o rivolte a minorenni.

I beneficiari delle prestazioni sociali agevolate soggette all'ISEE sono i cittadini italiani residenti nel Comune di Piacenza, i cittadini dell'Unione Europea residenti a Piacenza, gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 T.U. D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 – Accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate

L'accesso alle agevolazioni tariffarie relative a servizi e/o prestazioni sociali viene determinato tenendo conto della condizione economica del richiedente valutata mediante

l'utilizzo dell'Attestazione ISEE.

Il Consiglio comunale, ovvero la Giunta comunale in presenza degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del DPCM 159/2013, può stabilire, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificatamente dettate in tema di servizi sociali e sociosanitari.

Data la varietà delle prestazioni sociali agevolate che il Comune di Piacenza ha facoltà di erogare, la tipologia di Attestazione ISEE da considerare varia a seconda della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta e, nello specifico:

- per l'accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate di natura sociale, educativa e scolastica deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.159/13;
- per l'accesso a specifici servizi e/o prestazioni agevolate da parte di persone con disabilità, deve essere presentata e valutata una Attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (c.d. ISEE sociosanitario), calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM 159/13;
- per l'accesso a specifici servizi e/o prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo e rivolte a persone maggiorenni, deve essere presentata e valutata una Attestazione ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del DPCM 159/13 (c.d. ISEE socio sanitario residenziale);
- per l'accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate rivolte a nuclei al cui interno siano presenti minorenni, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzata una Attestazione ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/13 (c.d. ISEE minorenni).

Art. 5 – Definizione del nucleo familiare

L'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente come rapporto tra l'Indicatore Situazione Economica e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo stesso.

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal DPCM 159/2013 ed in prosieguo indicate:

- a) Ai sensi del Decreto Min. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 497/2019 (Allegato A), nei casi di richiesta di prestazioni socio sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non

autosufficienza, il richiedente ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario della prestazione e, se presenti nel nucleo familiare, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che questi ultimi non siano coniugati o abbiano figli).

b) Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013, per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013.

Tale componente aggiuntiva non viene calcolata quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) per tali figli o per un componente del loro nucleo familiare, sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza;
- 2) sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione, secondo la procedura stabilita ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

c) Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni rivolti a nuclei al cui interno sono presenti minorenni, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei casi tassativamente indicati nei Decreti attuativi del DPCM 159/2013 (Decreto Min. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 497/2019 - Allegato A), ovvero:

1. quando è stata pronunciata separazione giudiziale/legale o è intervenuta l'omologazione della separazione ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
2. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
3. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sul figlio o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
4. quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii., ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
5. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

d) Ai sensi dell'art. 3 comma 4, del DPCM 159/2013 "Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il Minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante".

Per tutto quanto non previsto si rinvia al DPCM 159/2013.

Art. 6 – Accertamento dello stato di abbandono/estraneità

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di abbandono del coniuge o di estraneità dei figli, nelle fattispecie che prevedono la redazione di un'Attestazione ISEE, il Dirigente del Servizio o suo delegato, previa istanza formale della/e persona/e interessata/e avvallata da elementi probatori, procede all'avvio di adeguata istruttoria, che deve concludersi entro 90 giorni dall'istanza, all'esito della quale è accertata, alternativamente, mediante motivato provvedimento:

- a) la sussistenza delle condizioni di abbandono/estraneità;
- b) la non sussistenza delle condizioni di abbandono/estraneità;
- c) l'esplicitazione dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di abbandono/estraneità.

Art. 7 – Termini di presentazione dell'Attestazione ISEE

Per accedere alle prestazioni agevolate di natura sociale, socio-sanitaria, educativa e scolastica è necessario essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti dei diversi servizi.

Per il mantenimento delle prestazioni agevolate sociali i soggetti interessati presentano le nuove Attestazioni ISEE entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Le agevolazioni calcolate sulla base dell'Attestazione ISEE presentata entro il 31 marzo, saranno applicate a partire dal 1 aprile di ogni anno e avranno validità fino al 31 marzo dell'anno successivo.

Se alla data del 31 marzo il richiedente non avrà comunque provveduto alla presentazione della nuova Attestazione ISEE, le eventuali agevolazioni in essere non verranno più applicate, fatta salva la possibilità di nuova applicazione alla presentazione della nuova Attestazione ISEE e secondo quanto stabilito dai sistemi tariffari di ogni specifico servizio.

Con riferimento ai servizi educativi e scolastici, che hanno uno sviluppo su anno scolastico,

la tariffa calcolata sulla base dell'Attestazione ISEE presentata secondo modalità e termini previsti dai relativi regolamenti, avrà validità per l'intero anno scolastico.

Successivamente alla determinazione della tariffa relativa all'anno in corso, qualora il richiedente presenti una nuova DSU al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione sulla tariffa o comunque sull'agevolazione inerente lo specifico servizio fruito decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

E' posto in capo al cittadino l'onere di avvisare il Servizio relativamente alla presentazione della DSU.

A norma dell'art. 10, comma 2, del DPCM 159/13, qualora il Comune richieda una DSU aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione; sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.

Art. 8 – Assenza o difformità della Dichiarazione sostitutiva unica

Nel caso in cui alla fruizione di una prestazione possa corrispondere una agevolazione determinata in funzione dell'ISEE e non venga presentata la relativa DSU, il Servizio provvederà ad applicare al soggetto interessato la tariffa massima prevista per la fruizione medesima.

Solo ed esclusivamente con riferimento a situazioni in carico ai Servizi Sociali, quando non sia stato possibile per l'utente, a causa delle limitazioni connesse alla sua condizione, presentare una nuova Attestazione ISEE e questi non disponga di risorse sufficienti a sostenere la tariffa massima e il Servizio sociale abbia accertato l'assenza di rilevanti modifiche alla situazione socio-economica del beneficiario rispetto all'anno precedente, l'agevolazione può essere mantenuta fino alla presentazione di una Attestazione ISEE in corso di validità.

In presenza di una Attestazione ISEE difforme o con omissioni, il Comune è tenuto a chiedere all'interessato di sanare le difformità presentando una nuova DSU o, in alternativa, documentazione idonea a motivare le difformità/omissioni. In tali casi, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della documentazione corretta.

Art. 9 – Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Servizio provvede ad effettuare i controlli necessari sulle DSU presentate ai fini ISEE, nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dal DPCM 159/13.

Tali controlli saranno effettuati a campione su una percentuale minima del 10 % di Attestazioni ISEE e DSU annualmente presentate e, comunque, in caso di emersione a qualunque titolo di evidenti ipotesi d'incongruenza, inattendibilità, non veridicità. Con apposito provvedimento dirigenziale verranno definite percentuali differenziate, fatto salvo il minimo del 10%, di Attestazioni ISEE e DSU da sottoporre a controlli in base alla tipologia di intervento.

In caso di accertamento di dichiarazione non veritiera – con esclusione del caso in cui la non veridicità sia dipesa da mero errore materiale – il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese.

Qualora il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore e/o un'omissione nella compilazione della DSU, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, quest'ultimo verificherà se, a seguito della correzione dell'errore sussistano ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione mantenendola invariata, e, nel caso in cui detta verifica abbia esito negativo, provvederà al recupero delle somme indebitamente riconosciute.

Si procederà con la decadenza immediata da qualsiasi agevolazione qualora dovessero ricorrere, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

1. da controlli effettuati d'ufficio, risultassero sussistere nuovi o diversi elementi che vanno ad incidere sulla formazione della DSU senza che questi siano stati dichiarati autonomamente dall'interessato e rilevati nella DSU;
2. in caso di mancata presentazione di nuova DSU aggiornata da parte del nucleo interessato;
3. in caso di presentazione di nuova DSU senza la relativa comunicazione al Servizio (come previsto dall'art.7).

Sarà comunque possibile riattivare l'agevolazione in caso di presentazione di una nuova DSU corretta secondo i tempi e le modalità previste nel precedente art. 7.

E' sempre fatta salva la possibilità per il Servizio di attivarsi per ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle

eventuali spese.

Art. 10 – ISEE corrente

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal DPCM 159/13, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

Le attestazioni ISEE, rilasciate secondo le modalità di cui al comma 1 mantengono la loro validità per un periodo di mesi sei, al termine dei quali, in assenza della presentazione di un nuovo ISEE corrente, il Servizio provvederà a ricalcolare eventuali agevolazioni/compartecipazioni sulla base dell'ISEE ordinario in corso di validità.

Nel caso in cui, prima della scadenza dell'ISEE corrente, intervengano variazioni della situazione occupazionale (es. un componente il nucleo ha trovato una nuova occupazione) o nella fruizione dei trattamenti (es. un componente il nucleo ha iniziato la fruizione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario, laddove non rientrante nel reddito complessivo ai fini IRPEF), il cittadino deve provvedere all'aggiornamento dell'ISEE corrente in corso di validità, da effettuarsi entro due mesi dalla variazione.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

I dati forniti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione in Albo Pretorio.

Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con lo stesso, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.